

La riforma fiscale

1 settembre 2026

Con la legge n. 111 del 2023 è stata conferita al Governo la delega per la riforma del sistema fiscale italiano.

Nel corso degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 sono stati presentati 21 schemi di decreto legislativo in attuazione dell'articolo 1 della delega medesima: per essi l'esame parlamentare si è concluso ed i relativi decreti legislativi sono stati già pubblicati.

Sono stati pubblicati 8 decreti legislativi aventi ad oggetto la compilazione di testi unici, in attuazione della delega contenuta all'articolo 21 della medesima legge.

La legge delega per la riforma fiscale

Il 9 agosto 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ([legge 9 agosto 2023, n. 111](#)) la legge contenente **delega al Governo per la riforma fiscale**.

Con la [legge 8 agosto 2025, n. 120](#), sono **stati modificati i termini di delega fiscale** con integrazione di taluni principi e criteri direttivi ivi contenuti. Per maggiori approfondimenti, si veda il relativo [dossier](#) di documentazione.

Con specifico **referimento alle modifiche concernenti i termini di delega** la legge 120 del 2025 è intervenuta **prorogando il termine di scadenza della delega per l'attuazione della riforma fiscale** da 24 a 36 mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge n. 111 del 2023, quindi dal 29 agosto 2025 **al 29 agosto 2026**, e il termine di scadenza per la predisposizione di **decreti legislativi integrativi e correttivi al 29 agosto 2028**, facendo salvo in entrambi i casi il meccanismo di proroga automatica dei termini di delega in conseguenza della scadenza dei termini previsti per i pareri parlamentari sui relativi schemi di decreto legislativo.

Infine è stato prorogato dal 31 dicembre 2025 **al 31 dicembre 2026** il termine di delega per la redazione dei testi unici fiscali previsto dall'articolo 21 della legge n. 111 del 2023.

Per quanto **riguarda le modifiche ai principi e ai criteri direttivi si veda il successivo paragrafo**.

La struttura della legge di delega fiscale

La legge consta di **23 articoli** suddivisi in cinque titoli.

Il **Titolo I** contiene i principi generali e i tempi di esercizio della delega (artt. 1-3) nonché i principi e i criteri direttivi per la riforma dello statuto del contribuente, con particolare riguardo alla disciplina dell'interpello (art. 4).

Il **Titolo II**, concernente i **tributi**, rappresenta la parte più ampia della delega ed è articolato in quattro capi. Il Capo I concerne le imposte sui redditi, l'Iva e l'IRAP (artt. 5-8) ed un articolo nel quale confluiscono ulteriori disposizioni sulla materia (art. 9). Il Capo II (artt. 10-12) concerne tutte le altre imposte indirette. Il Capo III contiene i principi e i criteri direttivi in materia di tributi regionali e locali (artt. 13 e 14), mentre il Capo IV invece contiene un unico articolo concernente la disciplina dei giochi (art. 15).

Il **Titolo III** attiene alla disciplina delle **procedure di definizione dell'imponibile**, di accertamento, di adesione e di adempimento spontaneo, alla disciplina della riscossione e dei rimborsi e al contenzioso (Capo I, artt. 16-19) mentre il Capo II concerne le sanzioni (Capo II, art. 20).

Il **Titolo IV** contiene i **principi e i criteri direttivi relativi al riordino della normativa tributaria** e alla **codificazione** (art. 21).

Il **Titolo V** contiene le **disposizioni finanziari e finali** (artt. 22-23).

Per ulteriori informazioni si veda il relativo [dossier](#).

Si segnala, infine, che l'articolo 11, dal comma 3 al comma 3-*sexies*, del [decreto-legge n. 25 del 2025](#), come convertito nella legge n. 69 del 2025, ha **istituito il Consiglio superiore dell'economia e delle finanze**, anche con il compito di **coadiuvare** le attività del Ministero medesimo, anche in merito all'**attuazione della riforma fiscale** e alla **predisposizione del codice di diritto tributario**.

Focus

[Il contenuto della delega](#)

<https://temi.camera.it/leg19/post/il-contenuto-della-delega.html>

L'attuazione della delega per la riforma del sistema tributario

In attuazione dell'articolo 1 della legge n.111 del 2023, delega al Governo per la riforma fiscale, sono **stati sottoposti all'esame parlamentare 21 schemi di decreto legislativo. Per tali schemi è stato concluso l'esame parlamentare e gli stessi sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale.**

Di seguito sono riportati in sintesi, i contenuti delle disposizioni dei singoli interventi, il riferimento all'atto del Governo che ha formato oggetto dell'esame parlamentare, i principi di delega cui l'atto dà attuazione, nonché il link al decreto legislativo, qualora già pubblicato.

Sono stati inoltre presentati per l'esame parlamentare **otto atti del Governo** attuativi della delega contenuta all'articolo 21 della legge n. 111 del 2023, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino della legislazione tributaria mediante la redazione di testi unici. Per tali schemi di decreto legislativo è stato concluso l'esame parlamentare. Di seguito si indicano i decreti legislativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale:

[Decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174](#) recante il testo unico dei tributi erariali minori ([A.G.184](#));

[Decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173](#) recante il testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali ([A.G.192](#));

[Decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175](#) recante il testo unico della giustizia ([A.G.193](#));

[Decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33](#) recante il testo unico in materia di versamenti e di riscossione ([A.G. 246](#));

[Decreto legislativo 1 agosto 2025, n. 123](#) recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti ([A.G. 275](#));

[Decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10](#) recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto ([A.G. 293](#));

[Decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117](#) recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi ([A.G. 398](#));

[Decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141](#) recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento ([A.G. 414](#)).

Per maggiori approfondimenti si veda il paragrafo dedicato alla sintesi del contenuto dei singoli testi unici approvati.

1) Decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale

Il [Decreto legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023](#) contiene le disposizioni attuative della delega in materia di fiscalità internazionale, definendo la residenza fiscale per persone fisiche e giuridiche e semplificando la tassazione delle società estere controllate, e modificando il regime di incentivi fiscali per i lavoratori impatriati e per le produzioni localizzate in Italia. Vengono infine recepite le norme europee sulla *Global minimum tax*, stabilendo un sistema a tre livelli di tassazione per le imprese multinazionali. Viene prevista con questo decreto legislativo l'istituzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale.

Le disposizioni del decreto legislativo sono dirette ad attuare l'articolo 3 della legge n.111 del 2023 recante i principi generali relativi al diritto tributario dell'Unione europea e internazionale, ed in particolare il comma 1 nelle lettere c), d) e f) concernenti rispettivamente la revisione della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società, nonché le misure volte alla semplificazione e

razionalizzazione del regime delle società estere controllate. La lettera e) del citato articolo 3 riguarda il recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022. Si fa inoltre riferimento alle previsioni dell'articolo 9, comma 1, ed in particolare, le lettere g), h) e i) della stessa legge aventi la finalità di creare un nuovo quadro giuridico di riferimento per una politica di incentivi fiscali compatibile con la disciplina europea.

Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo ([A.G.90](#), [di seguito](#) il link alle relative relazioni ed ai relativi pareri espressi dalla Commissione VI della [Camera dei Deputati](#) e dalla 6ª Commissione del [Senato della Repubblica](#)) si veda il relativo [dossier di documentazione](#).

2) Decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi

Il [Decreto legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023](#), contiene disposizioni attinenti l'attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi. In particolare le disposizioni prevedono per l'anno 2024 la riduzione da quattro a tre scaglioni di reddito per il calcolo dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), con la soppressione della seconda aliquota al 25% e l'estensione del primo scaglione di reddito fino a 28.000 euro. Inoltre, si prevede, sempre per l'anno 2024 l'innalzamento della detrazione per redditi da lavoro dipendente e l'introduzione di una franchigia per le detrazioni per i redditi superiori a 50.000 euro. Si prevede inoltre, a fini di coordinamento, il differimento dei termini per adeguare gli scaglioni regionali e comunali dell'addizionale IRPEF e si introduce una maggiorazione del costo ammesso in deduzione per il personale di nuova assunzione a tempo indeterminato a beneficio delle imprese. Si abroga infine l'Aiuto alla crescita economica (ACE).

Le disposizioni del decreto legislativo sono dirette ad attuare le previsioni dell'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge n.111 del 2023 (revisione e graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta, tenendo conto delle loro finalità) e dell'articolo 9, comma 1, lettera g), che dispone la revisione e razionalizzazione degli incentivi fiscali alle imprese e dei meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi.

Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo ([A.G. 88](#), [di seguito](#) il link alle relative relazioni ed ai pareri espressi dalla Commissione VI della [Camera dei Deputati](#) e dalla 6ª Commissione del [Senato della Repubblica](#)) si veda il relativo [dossier di documentazione](#).

3) Decreto legislativo recante modifiche allo statuto dei diritti del contribuente

Il [Decreto legislativo n. 219 del 30 dicembre 2023](#) integra e modifica i contenuti dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000). Oltre al rafforzamento dell'obbligo di motivazione degli atti impositivi e alla valorizzazione dei principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto, è riformata la disciplina in materia di interpelli e si prevede l'istituzione della consulenza giuridica. È altresì prevista la qualificazione delle norme dello Statuto dei diritti del contribuente come principi generali dell'ordinamento e come criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria; è infine prevista l'istituzione e la definizione dei compiti del Garante nazionale del contribuente con la contestuale soppressione del Garante del contribuente, operante presso ogni direzione delle entrate regionale e delle province autonome.

Il decreto legislativo è stato attua gli articoli 4 e 17, comma 1, lettera b), della legge n.111 del 2023, recanti, rispettivamente, i principi e criteri direttivi per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente e l'applicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio;

Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo ([A.G.97](#), [di seguito](#) il link alle relative relazioni ed ai pareri espressi dalla Commissione VI della [Camera dei Deputati](#) e dalla 6ª Commissione del [Senato della Repubblica](#)) si veda il relativo [dossier di documentazione](#).

4) Decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenzioso tributario

Il [Decreto legislativo n. 220 del 30 dicembre 2023](#) introduce varie modifiche al [d.lgs. 546/1992](#) sul processo tributario. Il decreto richiama anche il principio di delega relativo alla revisione dello Statuto dei diritti del contribuente, attuato principalmente dall'Atto del Governo 97. L'articolo 19 del decreto legislativo propone principi e criteri per interventi di riforma del contenzioso tributario, incluso il potenziamento dell'autotutela per prevenire contenziosi giudiziali. Si prevede anche una maggiore informatizzazione della giustizia tributaria, la modifica [dell'articolo 57 del D.P.R. n. 602 del 1973](#) per razionalizzare l'esecuzione

tributaria e l'introduzione di misure per abbreviare i tempi del processo e favorire la definizione agevolata delle liti pendenti.

Il decreto legislativo attua gli articoli 4, comma 1, lettera h) e 19 comma 1, lettere da a) a h) della legge n.111 del 2023 recanti principi e criteri direttivi, rispettivamente, in materia di autotutela e di revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo ([A.G.99](#), [di seguito](#) il link alle relative relazioni ed ai pareri espressi dalla Commissione VI della [Camera dei Deputati](#) e dalla 6ª Commissione del [Senato della Repubblica](#)) si veda il relativo [dossier di documentazione](#).

5) Decreto legislativo recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo

Il [Decreto legislativo n. 221 del 30 dicembre 2023](#) che riguarda disposizioni in materia di adempimento collaborativo, apporta modifiche al decreto legislativo n. 128 del 2015, che ne contiene la disciplina. Le norme mirano a incentivare l'adesione spontanea dei contribuenti al regime dell'adempimento collaborativo e prevedono diverse disposizioni, tra cui la progressiva riduzione della soglia di accesso. Viene inoltre potenziato il regime premiale per gli aderenti, con riduzioni delle sanzioni amministrative tributarie ed esclusione delle sanzioni penali tributarie per comportamenti collaborativi. Infine, il decreto attua il principio di delega relativo alla previsione che l'adozione di un efficace sistema di controllo del rischio fiscale e la comunicazione preventiva di un possibile rischio possano influire sull'esclusione o sulla riduzione delle sanzioni.

Il decreto legislativo attua l'articolo 17, comma 1, lettera g), numero 1) della legge n. 111 del 2023 recante i principi e criteri direttivi per il potenziamento del regime di adempimento collaborativo e l'articolo 20, lettera a), n. 4 riguardo i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale.

Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo ([A.G.100](#), [di seguito](#) il link alle relative relazioni ed ai pareri espressi dalla Commissione VI della [Camera dei Deputati](#) e dalla 6ª Commissione del [Senato della Repubblica](#)) si veda il relativo [dossier di documentazione](#).

6) Decreto legislativo concernente la razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (c. d. calendario fiscale)

Il [Decreto legislativo n. 1 dell'8 gennaio 2024](#), avente ad oggetto la razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. Le disposizioni introducono norme per semplificare le dichiarazioni dei contribuenti e dei sostituti d'imposta, riorganizzando anche le scadenze per i pagamenti e le dichiarazioni. Vengono anche previste misure di semplificazione per gli Indici sintetici di affidabilità fiscale, la sospensione, durante i mesi di agosto e dicembre, di specifici atti di contestazione ai contribuenti e si prevede l'estensione e l'aggiornamento dei servizi digitali resi dall'Agenzia delle entrate. Oltre a ciò, sono presenti norme per migliorare la comunicazione tra enti e per estendere le soluzioni *software* per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Il decreto legislativo attua l'articolo 16 della legge n.111 del 2023 recante i principi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari e degli adempimenti in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi (questi ultimi non vengono disciplinati dal decreto legislativo).

Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo ([A.G.93](#), [di seguito](#) il link alle relative relazioni ed ai pareri espressi dalla Commissione VI della [Camera dei Deputati](#) e dalla 6ª Commissione del [Senato della Repubblica](#)) si veda il relativo [dossier di documentazione](#).

7) Decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo

Il [Decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024](#) mira a semplificare il procedimento accertativo e a garantire l'applicazione generalizzata del contraddittorio, concedendo al contribuente almeno 60 giorni per formulare osservazioni e richiedendo una motivazione esplicita da parte dell'ente impositore sulle osservazioni presentate. Si prevede anche una maggiore cooperazione tra amministrazioni nazionali ed estere per minimizzare gli impatti sui contribuenti e viene rivista la disciplina del regime doganale per l'esenzione dall'IVA. Viene altresì previsto il potenziamento dell'utilizzo delle tecnologie digitali, compresa l'intelligenza artificiale, per prevenire errori e ridurre l'evasione fiscale. Viene inoltre introdotto e disciplinato il concordato preventivo biennale che permette ai contribuenti di definire la base imponibile dell'imposta sui redditi per due anni, con semplificazioni procedurali e vantaggi fiscali. Infine, i termini di accertamento dell'imposta sui premi di assicurazione saranno allineati a quelli di altre imposte.

L'Atto del Governo attua l'articolo 17, recante i principi e criteri in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo, in particolare il comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g) n. 2) e h) n.2).

Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo ([AG.105](#), [di seguito](#) il link alle relative relazioni ed ai pareri espressi dalla Commissione VI della [Camera dei Deputati](#) e dalla 6ª Commissione del [Senato della Repubblica](#)) si veda il relativo [dossier di documentazione](#).

8) Decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza

Il [Decreto legislativo n. 41 del 25 marzo 2024](#), riguardante il riordino del sistema dei giochi, in particolare quelli a distanza. In particolare formano oggetto di disciplina gli aspetti generali riguardanti la disciplina dei giochi, il rapporto concessorio dei giochi a distanza, sia in termini generali che per la rete telematica e i punti vendita delle ricariche, e la relativa gestione, la tutela e la protezione del giocatore in particolare con riferimento al gioco *online* ed il contrasto all'offerta illegale di gioco, con particolare riguardo ai giochi a distanza.

Il decreto legislativo attua l'articolo 15 della legge n.111 del 2023, recante i principi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, specialmente nelle sue parti relative al gioco a distanza;

Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo ([AG.116](#), [di seguito](#) il link alle relative relazioni ed ai pareri espressi dalla Commissione VI della [Camera dei Deputati](#) e dalla 6ª Commissione del [Senato della Repubblica](#)) si veda il relativo [dossier di documentazione](#).

9) Decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario

Il [Decreto legislativo n. 87 del 14 giugno 2024](#), contiene le disposizioni relative alla disciplina generale delle sanzioni amministrative e penali, modifica la disciplina delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e in materia di riscossione dei tributi, nonché quella relativa alle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie. Vengono inoltre novellate diverse disposizioni normative, aventi ad oggetto la revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti.

Il decreto legislativo, recante revisione del sistema sanzionatorio tributario, attua i principi di cui all'articolo 20, comma 1 della legge di delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023).

Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo ([AG.144](#), [di seguito](#) il link alle relative relazioni ed ai pareri espressi dalla Commissione VI della [Camera dei Deputati](#) e dalla 6ª Commissione del [Senato della Repubblica](#)) si veda il relativo [dossier di documentazione](#).

10) Decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione

Il [decreto legislativo n. 110 del 29 luglio 2024](#), concernente il riordino del sistema nazionale della riscossione, è volto alla ricognizione della disciplina delle attività che l'agente della riscossione deve effettuare per il recupero delle somme affidategli e del discarico di tali somme, dei controlli sull'attività dell'agente della riscossione e della responsabilità dello stesso agente, nonché dell'integrazione logistica dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Inoltre, interviene sulla rateazione delle somme affidate all'agente della riscossione, sulla concentrazione della riscossione nell'accertamento, nonché sulla riscossione nei confronti dei coobbligati solidali e sulla compensazione tra rimborsi d'imposta e importi iscritti a ruolo.

Il decreto legislativo attua la delega di cui all'articolo 18 della legge n. 111 del 2023, muovendosi in conformità ai principi e criteri direttivi ivi contenuti.

Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo ([AG 152](#), [di seguito](#) il link alle relative relazioni ed ai pareri espressi dalla Commissione VI della [Camera dei Deputati](#) e dalla 6ª Commissione del [Senato della Repubblica](#)) si veda il relativo [dossier di documentazione](#).

11) Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale

Il [Decreto legislativo n. 108 del 5 agosto 2024](#), in materia di adempimento collaborativo, adempimenti tributari e concordato preventivo biennale, contiene disposizioni correttive e integrative dei tre decreti

legislativi adottati in attuazione dell'articolo 17 della legge delega n. 111 del 2023: decreto legislativo, 30 dicembre 2023, n. 221 in materia di adempimento collaborativo, decreto legislativo, 8 gennaio 2024, n. 1 in materia di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, decreto legislativo, 12 febbraio 2024, n. 13 in materia di disciplina del concordato preventivo biennale.

Il decreto legislativo correttivo ha il precipuo scopo di modificare e/o integrare le disposizioni contenute nei citati decreti delegati, al fine di meglio realizzare lo scopo, perseguito da detti decreti, in attuazione della delega e nel rispetto dei vincoli in essa contenuti, di razionalizzare l'intero sistema degli accertamenti tributari in un'ottica di incentivazione dell'adempimento spontaneo delle obbligazioni tributarie e del miglioramento dei rapporti tra i contribuenti e il Fisco.

Il decreto legislativo costituisce attuazione dell'articolo 1, comma 6, della legge delega n. 111 del 2023.

Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo ([AG 170](#), [di seguito](#) il link alle relative relazioni ed ai pareri espressi dalla Commissione VI della [Camera dei Deputati](#) e dalla 6^a Commissione del [Senato della Repubblica](#)) si veda il relativo [dossier di documentazione](#).

12) Decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA

Il [Decreto legislativo n. 139 del 18 settembre 2024](#), concernente la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA è finalizzato all'introduzione di un sistema di autoliquidazione per l'imposta sulle successioni e per l'imposta di registro, di una semplificazione della disciplina dell'imposta di bollo e dei tributi speciali tenuto conto della dematerializzazione dei documenti e degli atti, di un'imposta, eventualmente in misura fissa, sostitutiva dell'imposta di bollo, delle imposte ipotecaria e catastale, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie, per gli atti assoggettati all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni e per le conseguenti formalità da eseguire presso il catasto e i registri immobiliari. Il decreto legislativo mira a introdurre, altresì, una semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti anche mediante l'introduzione di nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici, una semplificazione delle modalità di pagamento dei tributi, una revisione delle modalità di applicazione dell'imposta di registro sugli atti giudiziari con finalità di semplificazione e con la previsione della preventiva richiesta del tributo alla parte soccombente, ove agevolmente identificabile, nonché un riordino delle tasse automobilistiche, anche nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione del prelievo, valutando l'eventuale e progressivo superamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica.

Il decreto legislativo attua la delega di cui all'articolo 10 della legge n. 111 del 2023, in conformità ai principi e ai criteri direttivi ivi contenuti.

Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo ([AG 171](#), [di seguito](#) il link alle relative relazioni ed ai pareri espressi dalla Commissione VI della [Camera dei Deputati](#) e dalla 6^a Commissione del [Senato della Repubblica](#)) si veda il relativo [dossier di documentazione](#).

13) Decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi

Il [decreto legislativo n. 141 del 26 settembre 2024](#), riguardante la disciplina doganale e il sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette, ha l'obiettivo di revisionare e riordinare la disciplina doganale e il sistema sanzionatorio in materia doganale, di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

In particolare, il decreto legislativo mira al riassetto del quadro normativo in materia doganale attraverso l'aggiornamento o l'abrogazione delle disposizioni attualmente vigenti, in conformità al diritto dell'Unione europea in materia doganale, al completamento della telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali allo scopo di incrementare e migliorare l'offerta di servizi per gli utenti, all'accrescimento della qualità dei controlli doganali, migliorando il coordinamento tra le autorità doganali, nonché alla semplificazione delle verifiche inerenti alle procedure doganali anche attraverso un maggiore coordinamento tra le amministrazioni coinvolte, potenziando lo Sportello unico doganale e dei controlli. Tale schema di decreto legislativo interviene, altresì, sul riordino delle procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione di cui al decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, sulla revisione dell'istituto della controversia doganale previsto dal titolo II, capo IV, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 23 gennaio

1973, n. 43 e sulla revisione del sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni della normativa doganale e a quella delle accise e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo, 26 ottobre 1995, n. 504.

Il decreto legislativo costituisce attuazione degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge delega n. 111 del 2023, uniformandosi ai principi e ai criteri direttivi in essa indicati.

Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo ([Atto n. 166, di seguito](#) il link alle relative relazioni ed ai pareri espressi dalla Commissione VI della [Camera dei Deputati](#) e dalla 6ª Commissione del [Senato della Repubblica](#)) si veda il relativo [dossier di documentazione](#).

14) Decreto legislativo recante revisione del regime impositivo di IRPEF e IRES

Il [decreto legislativo n. 192 del 13 dicembre 2024](#), riguardante la revisione del regime impositivo IRPEF e IRES, ha l'obiettivo di revisionare il regime impositivo dei redditi delle persone fisiche (ai fini IRPEF), delle società e degli enti commerciali (ai fini IRES).

Il decreto legislativo è composto da 21 articoli, suddivisi in tre Titoli che disciplinano rispettivamente: i redditi dei terreni, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e diversi (Titolo I, organizzato in quattro Capi, corrispondenti alle tipologie di reddito sopra ricordate, articoli da 1 a 7); i redditi d'impresa (Titolo II, suddiviso in due capi, articoli da 8 a 20); le disposizioni finali (Titolo III, articoli 21, contenente le disposizioni finanziarie).

In particolare, le disposizioni in materia di redditi di lavoro dipendente introducono delle modifiche alle condizioni favorevoli per dedurre i contributi versati ai fondi integrativi del SSN e per escludere dall'imponibile i contributi di assistenza sanitaria, nonché delle modifiche al criterio generale per la determinazione del valore dei fringe benefit.

Per quanto concerne le disposizioni in materia di reddito di lavoro autonomo, si estende il regime della tassazione separata per alcune plusvalenze; si introduce, in analogia a quanto previsto per i lavoratori dipendenti, il principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito di lavoro autonomo; si conferma il principio di cassa quale criterio di imputazione temporale del reddito; si prevede un'apposita disciplina relativa alla deducibilità delle spese relative a taluni beni ed elementi immateriali; si introduce il principio di neutralità fiscale (mancata realizzazione di plusvalenze o minusvalenze) con riferimento ad una serie di operazioni (es. operazioni straordinarie concernenti conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a società tra professionisti).

Con riguardo alle disposizioni in materia di IRES, si introducono delle modifiche inerenti alle modalità di determinazione del reddito d'impresa funzionali al processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici (per i contributi in conto capitale, le opere ed i servizi di durata infrannuale e di quelle di durata ultrannuale e le differenze su cambio), nonché la razionalizzazione e la semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al fine di prevedere una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal fine, comprese quelle di cambiamento dell'assetto contabile, e di limitare possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti. Viene altresì modificato il regime del riporto a nuovo delle perdite fiscali nelle operazioni straordinarie, nonché introdotta la disciplina fiscale del nuovo istituto civilistico della scissione mediante scorporo.

Il decreto legislativo costituisce attuazione degli articoli 5 e 6 della legge delega n. 111 del 2023, uniformandosi ai principi e ai criteri direttivi in essa indicati.

Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo ([Atto n. 218, di seguito](#) il [link](#) alle relative relazioni ed ai relativi pareri espressi dalla Commissione VI della [Camera dei Deputati](#) e dalla 6ª Commissione del [Senato della Repubblica](#)) si veda il relativo [dossier di documentazione](#).

15) Decreto legislativo recante revisione delle disposizioni in materia di accise

Il [decreto legislativo n. 43 del 28 marzo 2025](#), riguardante la revisione delle disposizioni in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, persegue la finalità di revisionare le disposizioni in materia di accise e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, contenute nel decreto legislativo n. 504 del 1995 (Testo unico delle accise - TUA).

Il decreto legislativo è composto da 11 articoli: articolo 1 (Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accise), articolo 2 (Ulteriori disposizioni in materia di accisa), articolo 3 (Disposizioni in materia di sussidi ambientalmente dannosi), articolo 4 (Rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi), articolo 5

(Durata dell'autorizzazione alla vendita dei prodotti da tabacco a mezzo di patentino), articolo 6 (Disposizioni transitorie), articolo 7 (Disposizioni di coordinamento), articolo 8 (Disposizioni finali), articolo 9 (Abrogazioni), articolo 10 (Disposizioni finanziarie) e articolo 11 (Entrata in vigore).

Il decreto legislativo costituisce attuazione degli articoli 12, 16 e 18, comma 3, lettera a), della legge delega n. 111 del 2023 che hanno delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo, uniformandosi ai principi e ai criteri direttivi in essa indicati, ovverosia:

(i) rimodulare le aliquote di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica in modo da tener conto dell'impatto ambientale di ciascun prodotto; (ii) promuovere la produzione di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata o dell'esenzione dall'accisa; (iii) rimodulare la tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica incentivando l'utilizzo di quelli più eco-compatibili; (iv) procedere al riordino e alla revisione delle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica, nonché alla progressiva soppressione dei cosiddetti SAD (sussidi ambientali dannosi); (v) semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla detenzione, alla vendita e alla circolazione dei prodotti alcolici sottoposti al regime dell'accisa; (vi) rivedere la disciplina dell'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e sugli altri prodotti utilizzati per la lubrificazione meccanica, nonché semplificare le procedure e gli adempimenti amministrativi inerenti all'applicazione della medesima imposta di consumo; (vii) revisione generale degli adempimenti previsti in materia di accisa e delle altre predette imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

In tal senso, si provvede a modificare alcune disposizioni in materia di accise e di altre imposte indirette, con riferimento al loro ambito di applicazione, agli adempimenti amministrativi e alla riscossione.

Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo ([Atto n. 237](#), di seguito il [link](#) alle relative relazioni, nonché ai pareri espressi dalla Commissione VI della [Camera dei Deputati](#) e dalla 6ª Commissione del [Senato della Repubblica](#)), si veda il relativo [dossier di documentazione](#).

16) Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie

Il [decreto legislativo n. 81 del 12 giugno 2025](#) reca disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie.

Il decreto legislativo è composto da 25 articoli, suddivisi in sei Capi che disciplinano rispettivamente: le modifiche alle disposizioni in materia di adempimenti tributari (Capo I, articoli da 1 a 6); le modifiche al concordato preventivo biennale (Capo II, articoli da 7 a 15); le modifiche alle disposizioni in materia di contenzioso tributario (Capo III, articolo 16); le modifiche alle disposizioni in materia di sistema sanzionatorio tributario (Capo IV, articoli da 17 a 20); le disposizioni in materia di accertamento (Capo V, articoli da 21 a 23) e le disposizioni finali (Capo VI, articoli 24 e 25).

Con specifico riferimento al concordato preventivo biennale si dispone l'abrogazione delle disposizioni del decreto legislativo 13 del 2024 che consentono ai contribuenti soggetti al regime forfetario di aderire al concordato preventivo biennale, nonché l'aggiunta di ulteriori cause di esclusione e decadenza dal medesimo, l'applicazione di un'aliquota maggiorata (43 per cento IRPEF e 24 per cento IRES) nel caso di differenze significative (superiori a 85 mila euro) tra reddito concordato e reddito realmente percepito e la proroga del termine di adesione al concordato dal 31 luglio al 30 settembre.

In materia di adempimenti tributari, si precisa che, in attesa dell'approvazione dei nuovi coefficienti di redditività da elaborare sulla base dei codici ATECO 2025, i soggetti forfetari continuano ad applicare i coefficienti di redditività previsti dall'allegato n. 2 alla legge n. 145 del 2018 approvati sulla base dei codici ATECO 2007. Si dispone l'abrogazione dell'obbligo di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali e trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie su base annuale, anziché semestrale da parte degli operatori obbligati; modifiche al processo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle ricariche di veicoli elettrici; nonché modifica dei termini per la trasmissione delle certificazioni uniche (CU) per i redditi lavoro autonomo e per la disponibilità della relativa dichiarazione dei redditi precompilata.

Si dispongono altresì modifiche alla disciplina del contenzioso tributario e al regime sanzionatorio concernente dogane e accise, IVA e imposte di registro, nonché in materia di assegnazione dei beni confiscati definitivamente a seguito di commissione di un reato tributario.

Infine, reca modifiche dirette ad estendere le ipotesi di accesso al ravvedimento operoso e al regime della definizione agevolata delle sanzioni tributarie.

Il decreto legislativo costituisce attuazione degli articoli 11, 16, 17 e 19 della legge delega n. 111 del 2023, uniformandosi ai principi e ai criteri direttivi in essa indicati.

Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo ([Atto n. 262](#), di seguito il [link](#) alle relative relazioni, nonché ai pareri espressi dalla Commissione VI della [Camera dei Deputati](#) e dalla 6^a Commissione del [Senato della Repubblica](#)), si veda il relativo [dossier di documentazione](#).

17) Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione

Il [decreto legislativo n. 192 del 2025](#) reca disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione.

Il decreto legislativo è composto da 20 articoli suddivisi in nove Capi aventi ad oggetto le disposizioni in materia di tassazione dei redditi delle persone fisiche (Capo I, articoli 1 e 2), le disposizioni in materia di reddito d'impresa (Capo II, articoli da 3 a 7), le disposizioni in materia di fiscalità internazionale (Capo III, articoli da 8 a 10), le disposizioni in materia di basi imponibili dell'imposta sulle successioni e donazioni e dell'imposta di registro (Capo IV, articolo 11), le disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente e di adempimento collaborativo (Capo V, articoli da 12 e 14), le disposizioni in materia di riscossione (Capo VI, articolo 15), le disposizioni in materia doganale e di accise (Capo VII, articoli 16 e 17), le disposizioni relative ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione, nonché in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti (Capo VIII, articolo 18) e le disposizioni finali (Capo IX, articoli 19 e 20).

Lo schema di decreto legislativo costituisce attuazione degli articoli 1, comma 6, 11, 16, 17 e 19 della legge n. 111 del 2023, uniformandosi ai principi e ai criteri direttivi in essa indicati, ed in particolare:

(i) con riguardo alla tassazione dei redditi delle persone fisiche (articoli 1-2): interviene al fine di definire i familiari a carico ai quali si deve fare riferimento ogniquale volta una disposizione fiscale richiami i soggetti di cui all'articolo 12 del TUIR, nonché di includere esplicitamente tra le somme escluse dal reddito da lavoro dipendente le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti anche per le forme esclusive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa;

(ii) con riguardo al reddito d'impresa (articoli 3-7): prevede che il c.d. "principio di derivazione rafforzata" sia applicabile anche alle micro-imprese che optano per la redazione del bilancio in forma abbreviata (e non soltanto a quelle che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria), estende l'ambito di applicazione della disciplina sulle divergenze tra valori contabili e valori fiscali, emerse in sede di cambiamento dei principi contabili, anche alle operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano i medesimi principi contabili e modifica il trattamento fiscale, ai fini IRES ed IRAP, degli errori contabili, nonché introduce una norma di interpretazione autentica in materia di conferimento di partecipazioni in società di partecipazione finanziaria e non finanziaria (articolo 177, comma 2-ter, del TUIR) e delle modifiche alla disciplina fiscale della scissione mediante scorporo;

(iii) con riguardo alla fiscalità internazionale (articoli 8- 9): interviene modificando la disposizione quadro in materia di incentivi fiscali compatibili con i principi e le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 209 del 2023 al fine di chiarire che le disposizioni ivi contenute riguardano esclusivamente le misure fiscali che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (e non anche quelli di carattere generale), nonché apportando modifiche alla disciplina della *global minimum tax* con riferimento al calcolo dell'imposizione integrativa dovuta per un Paese, in materia di imposte anticipate, imposte differite e immobilizzazioni trasferite e nuove sanzioni in caso di violazione degli obblighi informativi ed inserendo delle disposizioni in materia di sospensione di una convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall'Italia;

(iv) con riguardo alle imposte di successione e donazione e di registro (articolo 11): interviene con delle modifiche formali con riguardo al soggetto competente all'emanazione di due decreti ministeriali

prevedendo che tali decreti siano emanati dal ministero dell'economia e delle finanze anziché dal Ministro;

(v) con riguardo allo statuto del contribuente (articoli 12-14): aggiorna i richiami all'interpello probatorio ed inserisce il riferimento allo specifico interpello diretto a ottenere la valutazione della sussistenza delle condizioni e la valutazione degli elementi probatori per l'applicazione del regime opzionale per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. Le altre modifiche riguardano la disciplina dell'interpello per il superamento delle presunzioni sui vincoli relativi ai requisiti soggettivi del gruppo IVA e l'estensione dell'autotutela obbligatoria anche agli atti sanzionatori, nonché la disciplina dell'adempimento collaborativo;

(vi) in materia di riscossione (articolo 15): modifica le norme in materia di riscossione con riferimento alle disposizioni che regolano la nomina, la revoca e l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni degli ufficiali della riscossione;

(vii) in materia doganale e di accise (articoli 16 e 17): modifica le disposizioni concernenti la confisca delle merci di contrabbando e raggruppa le misure delle aliquote sul gas naturale, distinte per i diversi impieghi, nell'allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995, senza modificarne l'importo.

Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo ([Atto n. 292](#), di seguito il [link](#) alla relative relazioni, nonché ai pareri espressi dalla Commissione VI della [Camera dei Deputati](#) e dalla 6^a Commissione del [Senato della Repubblica](#)), si veda il relativo [dossier di documentazione](#).

18) Decreto legislativo recante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto

Il [decreto legislativo n. 186 del 2025](#) reca disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.

L'Atto del Governo è composto da 15 articoli suddivisi in 3 Titoli aventi ad oggetto le disposizioni in materia di Terzo settore e di sport (Titolo I, articoli da 1 a 7), le disposizioni in materia di crisi d'impresa (Titolo II, articolo 8), le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto (Titolo III, articoli da 9 a 13) e le disposizioni finali (articoli 14 e 15).

Il decreto legislativo costituisce attuazione degli articoli 1, comma 6, 3, 7 e 9 della legge n. 111 del 2023, uniformandosi ai principi e ai criteri direttivi in essa indicati, ed in particolare:

(i) con riguardo alle disposizioni in materia di Terzo settore (articoli 1-6): introduce l'opzione per la sospensione della tassazione delle plusvalenze derivanti dal passaggio di beni strumentali dall'attività commerciale a quella non commerciale conseguente al mutamento della qualificazione fiscale dell'attività esercitata dall'ente, nonché dispone l'innalzamento a 85.000 euro della soglia di ricavi che consente l'accesso al regime forfetario, ai soli fini IVA, per le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale e l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale aderenti al regime forfetario. Le altre modifiche (articoli 4 e 6) riguardano l'estensione dell'aliquota IVA del 5 per cento alle imprese sociali e la proroga dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2036 dell'esclusione IVA per gli enti associativi;

(ii) con riguardo alle disposizioni in materia di sport (articolo 7): dispone un adeguamento dell'ambito soggettivo di applicazione del regime forfetario applicabile, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, agli enti sportivi dilettantistici;

(iii) con riguardo alle disposizioni in materia di crisi d'impresa (articolo 8): interviene con un'interpretazione autentica della disciplina, ai fini IRES, delle sopravvenienze attive al fine di aggiornare le fattispecie di riduzione dei debiti non imponibili derivanti dalle vigenti procedure attivabili nei confronti del debitore in stato di crisi o di insolvenza;

(iv) in materia IVA (articoli 9-13): interviene abrogando una disposizione in materia di rettifica della detrazione dell'IVA, stabilendo che per gli enti non commerciali l'IVA sugli acquisti, anche intracomunitari, e le importazioni è detraibile esclusivamente per la quota imputabile all'attività commerciale, modificando le definizioni di prestatore di servizi di pagamento, servizio di pagamento e operazione di pagamento, nonché estendendo il regime della non imponibilità IVA ai servizi di trasporto internazionale resi all'esportatore, al titolare del regime di transito, all'importatore, al destinatario dei beni o al prestatore dei servizi di spedizione e abrogando l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle vendite di beni mobili attraverso piattaforme elettroniche verso cessionari che non sono soggetti passivi IVA;

Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo ([Atto n. 295](#), di seguito il [link](#) alla relative relazioni, nonché ai pareri espressi dalla Commissione VI della [Camera dei Deputati](#) e dalla 6^a

Commissione del [Senato della Repubblica](#)), si veda il relativo [dossier di documentazione](#).

19) Decreto legislativo recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale

Il [decreto legislativo n. 147 del 2026](#) reca disposizioni in materia di tributi regionali e locali, nonché di federalismo fiscale e regionale.

Tale provvedimento è composto da 39 articoli suddivisi in 5 Titoli (a loro volta articolati in Capi) e da un Allegato (recante la Tabella A - Fornitura dei dati per l'aggiornamento degli archivi della tassa automobilistica delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dell'Agenzia delle entrate che confluiscono nell'Archivio nazionale delle tasse automobilistiche - ANTA): il Titolo I disciplina i rapporti con i contribuenti (artt. 1-12), con particolare riguardo alla disciplina generale dei tributi locali (Capo I, artt. 1-4), l'accertamento e la riscossione dei tributi locali (Capo II, artt. 5-11) e le sanzioni (Capo III, art. 12); il Titolo II reca la disciplina dei singoli tributi (artt. 13-24) con riferimento sia ai tributi regionali, in particolare la tassa automobilistica regionale (Capo I, Sezione I, artt. 13-22), sia agli altri tributi regionali come l'IRAP, l'addizionale regionale all'imposta sui redditi, la tassa regionale per il diritto allo studio ed il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti (Capo I, Sezione II, artt. 23 e 24); il Titolo III disciplina i tributi degli enti locali (artt. 25-32), con riguardo all'imposta provinciale di trascrizione (Capo I, art. 25), all'IMU (Capo II, art. 26), all'imposta immobiliare sulle piattaforme marine e alla TARI (Capo II, artt. 25-29), nonché al canone unico (Capo II, artt. 30-32). Il Titolo IV inoltre disciplina, in attuazione del federalismo fiscale, la compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, introducendo in dettaglio modifiche in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale nonché prevedendo l'istituzione della compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per le province e per le città metropolitane (artt. 33-36). Infine, il Titolo V reca le norme finali (artt. 37-39).

Il decreto legislativo costituisce attuazione degli articoli 13 e 14 della legge n. 111 del 2023, uniformandosi ai principi e ai criteri direttivi in essa indicati, ed in particolare:

(i) con riguardo alla fiscalità regionale (articolo 13): razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario; modificazione e, ove necessario, l'abrogazione nonché l'eventuale trasformazione di alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero regionali dotati di maggiore autonomia; semplificazione degli adempimenti anche attraverso l'eventuale attribuzione alle regioni della facoltà di disciplinarli con proprie leggi, con particolare riferimento all'estensione dell'accertamento esecutivo e alle tipologie di definizione agevolata, a, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali);

(ii) con riguardo alla fiscalità locale (articolo 14): revisione del sistema fiscale degli enti locali; consolidamento dell'autonomia finanziaria degli enti locali; piena attuazione del federalismo fiscale; razionalizzazione dei tributi e una modernizzazione del sistema di rilevazione dei dati volta a ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale; semplificazione degli adempimenti dichiarativi nonché la revisione del sistema della riscossione delle entrate; introduzione di forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari; riconoscimento alle province e alle città metropolitane tributi propri e una compartecipazione a un tributo erariale di carattere generale, destinati ad assicurare lo svolgimento delle proprie funzioni fondamentali.

Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo ([Atto n. 276](#), di seguito il [link](#) alla relative relazioni, nonché ai pareri espressi dalla Commissione VI della [Camera dei Deputati](#) e dalla 6ª Commissione del [Senato della Repubblica](#)), si veda il relativo [dossier di documentazione](#).

20) Decreto legislativo recante disposizioni in materia di ordinamento della giustizia tributaria

Il [decreto legislativo n. 149 del 2026](#) reca disposizioni in materia di ordinamento della giustizia tributaria.

Si ricorda che, a seguito delle modifiche di cui alla legge n. 120 del 2025, la legge delega ricomprende nel perimetro degli interventi al settore della giustizia tributaria oltre al riassetto della geografia giudiziaria tributaria, anche quello della disciplina dell'ordinamento, dello statuto giuridico e del ruolo dei magistrati tributari.

L'Atto del Governo è composto da 3 articoli aventi ad oggetto le modifiche al decreto legislativo n. 545 del 1992 e al testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024 (articolo 1), le disposizioni di coordinamento (articolo 2) e le disposizioni finanziarie (articolo 3).

Il decreto legislativo costituisce attuazione dell'articolo dall'articolo 19, comma 1, lettera *m-bis*), uniformandosi ai principi e ai criteri direttivi in essa indicati, ed in particolare:

(i) con riguardo alle modifiche al decreto legislativo n. 545 del 1992 e al testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024 (articolo 1): disciplinare lo *status* dei magistrati tributari, estendendo loro, in quanto compatibili, gli istituti già previsti per i magistrati ordinari (istituzione del ruolo unico nazionale dei magistrati tributari, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria reso pubblico, con cadenza annuale, entro il mese di gennaio sul sito istituzionale dell'organo; disposizioni sulle procedure concorsuali ed ordine di graduatoria; formazione continua; requisiti generali dei componenti delle Corti di giustizia tributaria; regime di incompatibilità dei magistrati tributari; durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento; decadenza dall'impiego; disciplina dei componenti delle Corti di giustizia tributaria; procedimento disciplinare);

(ii) con riguardo alle disposizioni di coordinamento (articolo 2): sono previsti puntuali interventi di coordinamento normativo con le disposizioni di *status* oggi previste solo per la magistratura ordinaria, amministrativa, militare e contabile, con l'obiettivo di estendere alla magistratura tributaria le norme e gli istituti applicabili all'ordinamento delle altre magistrature.

Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo ([Atto n. 419](#), di seguito il [link](#) alle relative relazioni, nonché ai pareri espressi dalle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) della [Camera dei Deputati](#) e dalle Commissioni riunite 2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro) del [Senato della Repubblica](#)), si veda il relativo [dossier di documentazione](#).

21) Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione

Il [decreto legislativo n. 148 del 2026](#) reca delle disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, imposta sulle successioni e donazione, IVA, accise, nonché in materia di controlli, adempimento collaborativo e di semplificazione.

Il provvedimento è composto da 37 articoli suddivisi in 12 Titoli (a loro volta articolati in Capi) che disciplinano rispettivamente: le modifiche alle disposizioni in materia di redditi di lavoro dipendente (Titolo I, articoli 1 e 2); le modifiche alle disposizioni in materia di redditi di lavoro autonomo (Titolo II, articolo 3); le modifiche alle disposizioni in materia di redditi d'impresa (Titolo III, articoli da 4 a 9); la revisione delle disposizioni in materia di fiscalità internazionale (Titolo IV, articoli 10 e 11); le modifiche alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto (Titolo V, articolo 12); la revisione della disciplina in materia di accertamento (Titolo VI, articoli da 13 a 25); la revisione della disciplina in materia di redditi finanziari (Titolo VII, articoli 26 e 27); le disposizioni in materia di concordato preventivo biennale (Titolo VIII, articoli 28 e 29); la revisione della disciplina degli enti del Terzo settore (Titolo IX, articolo 30); le modifiche alle disposizioni concernenti l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (Titolo X, articoli 31 e 32); le disposizioni in materia di sanzioni tributarie (Titolo XI, articoli 33 e 34); le disposizioni di coordinamento e finali (Titolo XII, articoli da 35 a 37).

Il decreto legislativo costituisce attuazione degli articoli 1, co. 6, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 18 e 20 della legge delega n. 111 del 2023, uniformandosi ai principi e ai criteri direttivi in essa indicati.

Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo ([Atto n. 430](#), di seguito il [link](#) alle relative relazioni, nonché ai pareri espressi dalla Commissione VI della [Camera dei Deputati](#) e dalla 6^a Commissione del [Senato della Repubblica](#)), si veda il relativo [dossier di documentazione](#).

L'attuazione della delega con riferimento al riordino della legislazione fiscale

L'articolo 21 della legge n. 111 del 2023, così come modificato dalla legge n. 120 del 2025, ha delegato il Governo ad adottare entro il 31 dicembre 2026 uno o più testi unici per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario. Inoltre, entro un anno dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi correttivi o integrativi di quelli concernenti la revisione del sistema tributario la raccolta delle norme tributarie in un codice contenente una parte generale recante la disciplina unitaria degli istituti comuni del diritto tributario ed una parte speciale contenente la disciplina delle singole imposte.

Di seguito si riporta la sintetica descrizione dei contenuti dei decreti legislativi contenenti testi unici, in attuazione della sopra ricordata disposizione.

Decreto legislativo recante testo unico dei tributi erariali minori

Il [decreto legislativo n. 174 del 5 novembre 2024](#), riguardante la disciplina in materia di tributi erariali minori, ha la finalità di garantire una puntuale individuazione delle norme vigenti organizzandole nel settore di rispettiva competenza.

Il decreto legislativo costituisce attuazione dell'articolo 21 della legge delega n. 111 del 2023 che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, uniformandosi ai principi e ai criteri direttivi in essa indicati.

In particolare, sono state trasfuse le disposizioni normative relative alla disciplina sostanziale di riferimento dei singoli tributi erariali oggetto del nuovo testo unico, nonché le previsioni in tema di adempimenti e versamenti. La disciplina dei predetti tributi erariali relativa a profili diversi da quelli appena menzionati (ad esempio in tema di accertamento e sanzioni) è stata trasfusa, per settore d'ambito, negli altri testi unici attuativi della delega.

Il nuovo testo unico è composto di 100 articoli suddivisi in 10 Titoli, ciascuno dedicato a uno specifico tributo (imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, imposta sugli intrattenimenti, l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e l'imposta sugli aeromobili privati, imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE), imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax)).

Le disposizioni contenute nel testo unico si applicano a decorrere **dal 1° gennaio 2027** (in luogo al 1° gennaio 2026, per effetto dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 200 del 2025, che modifica l'articolo 100).

Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo ([Atto n. 184](#), di seguito il [link](#) alle relative relazioni ed ai pareri espressi dalla Commissione VI della [Camera dei Deputati](#) e dalla 6ª Commissione del [Senato della Repubblica](#)) si veda il relativo [dossier di documentazione](#).

Decreto legislativo recante testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali

Il [decreto legislativo n. 173 del 5 novembre 2024](#), riguardante la disciplina delle sanzioni tributarie amministrative e penali, ha la finalità di raccogliere e riprodurre le disposizioni relative alle sanzioni tributarie in un articolato.

Il decreto legislativo costituisce attuazione dell'articolo 21 della legge delega n. 111 del 2023 che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, uniformandosi ai principi e ai criteri direttivi in essa indicati.

Pertanto, l'intervento recato dal decreto legislativo è di carattere compilativo. Ne discende che, al netto di interventi volti ad aggiornare il testo o introdurre disposizioni di coordinamento, le disposizioni previgenti allo stesso sono inserite nel testo unico senza modificarne la formulazione. È stata altresì disposta l'abrogazione espressa delle disposizioni da ritenersi superate o incompatibili.

Il decreto legislativo si compone di 102 articoli ed è suddiviso, in 3 Parti, che recano, rispettivamente, disposizioni in materia di sanzioni amministrative (Parte I), disposizioni in materia di sanzioni penali (Parte II) e disposizioni finali (Parte III). La Parte I è a sua volta suddivisa in 6 Titoli al fine di individuare le sanzioni amministrative applicabili per materia: violazione di norme tributarie (Titolo I), imposte sui redditi e IVA (Titolo II), riscossione (Titolo III), imposta di registro, ipotecaria e catastale, successioni e donazioni, bollo e concessioni governative (Titolo IV), tributi erariali minori (Titolo V) e altre sanzioni (Titolo VI).

Le disposizioni contenute nel testo unico si applicano a decorrere **dal 1° gennaio 2027** (in luogo al 1° gennaio 2026, per effetto dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 200 del 2025, che modifica l'articolo 102).

Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo ([A.G.192](#), di seguito il [link](#) alle relative relazioni ed ai pareri espressi dalle Commissioni II e VI della [Camera dei Deputati](#) e dalla 2ª e 6ª Commissione del [Senato della Repubblica](#)) si veda il relativo [dossier di documentazione](#).

Decreto legislativo recante testo unico della giustizia tributaria

Il [decreto legislativo n. 175 del 14 novembre 2024](#), riguardante la giustizia tributaria, ha carattere compilativo ed ha come obiettivo generale la ricognizione della normativa vigente in materia, attraverso la raccolta delle disposizioni nazionali e la creazione di una disciplina organica che contempli in un unico corpus normativo l'ordinamento della giurisdizione tributaria e le disposizioni sul processo tributario.

Il decreto legislativo costituisce attuazione dell'articolo 21 della legge delega n. 111 del 2023 che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, uniformandosi ai principi e ai criteri direttivi in essa indicati.

Il decreto legislativo si compone di 3 Parti: la Parte I riguarda l'ordinamento della giurisdizione tributaria, la Parte II riguarda le disposizioni sul processo tributario e la Parte III contiene le disposizioni finali.

Le disposizioni contenute nel testo unico si applicano a decorrere **dal 1° gennaio 2027** (in luogo al 1° gennaio 2026, per effetto dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 200 del 2025, che modifica l'articolo 131).

Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo ([A.G.193](#), di seguito il [link](#) alle relative relazioni ed ai pareri espressi dalle Commissioni II e VI della [Camera dei Deputati](#) e dalla 2ª e 6ª Commissione del [Senato della Repubblica](#)) si veda il relativo [dossier di documentazione](#).

Decreto legislativo recante il testo unico in materia di versamenti e di riscossione

Il [decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33](#), riguardante la disciplina delle modalità di esazione dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, persegue la finalità di una puntuale ricognizione delle norme vigenti organizzandole in funzione dell'area tematica oggetto delle disposizioni di legge e tenendo conto delle scelte operate dal Legislatore per il riassetto delle predette disposizioni mediante l'adozione di appositi decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli da 1 a 20 della legge n. 111 del 2023.

Il decreto legislativo costituisce attuazione dell'articolo 21 della legge delega n. 111 del 2023 che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, uniformandosi ai principi e ai criteri direttivi in essa indicati.

Il decreto legislativo si compone di 3 Parti: la Parte I riguarda le disposizioni in materia di versamenti e riscossione, la Parte II riguarda il funzionamento del servizio nazionale della riscossione e la Parte III contiene le disposizioni varie, transitorie e finali.

Le disposizioni contenute nel testo unico si applicano a decorrere **dal 1° gennaio 2027** (in luogo al 1° gennaio 2026, per effetto dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 200 del 2025, che modifica l'articolo 243).

Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo ([A.G. 246](#), di seguito il [link](#) alle relative relazioni e ai pareri espressi dalla Commissione VI della [Camera dei Deputati](#) e dalla 6ª Commissione del [Senato della Repubblica](#)) si veda il relativo [dossier di documentazione](#).

Decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti

Il [decreto legislativo 1 agosto 2025, n. 123](#), riguardante le disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, persegue la finalità di una puntuale individuazione delle norme vigenti organizzandole in funzione dell'area tematica oggetto delle disposizioni di legge e tenendo conto delle scelte operate dal legislatore per il riassetto delle predette disposizioni.

Il decreto legislativo costituisce attuazione dell'articolo 21 della legge delega n. 111 del 2023 che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, uniformandosi ai principi e ai criteri direttivi in essa indicati.

Il decreto legislativo si compone di 6 Parti e di 4 Allegati: la Parte I riguarda l'Imposta di registro, la Parte II riguarda le Imposte ipotecaria e catastale, la Parte III riguarda l'Imposta sulle successioni e donazioni, la Parte IV riguarda l'Imposta di bollo e imposta sul valore delle attività finanziarie estere, la Parte V afferisce ai Regimi sostitutivi e agevolazioni contiene e la Parte VI contiene le disposizioni varie, transitorie e finali.

Le disposizioni contenute nel testo unico si applicano a decorrere **dal 1° gennaio 2027** (in luogo al 1° gennaio 2026, per effetto dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 200 del 2025, che modifica l'articolo 205).

Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo ([A.G. 275](#), di seguito il [link](#) alle relative relazioni e ai pareri espressi dalla Commissione VI della [Camera dei Deputati](#) e dalla 6ª Commissione del [Senato della Repubblica](#)) si veda il relativo [dossier di documentazione](#).

Decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA)

Il [decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10](#), riguardante le disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), ha carattere compilativo e persegue le seguenti finalità: (i) di una puntuale individuazione delle norme vigenti in materia IVA, organizzandole per settori omogenei; (ii) di coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica; (iii) nonché di abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Il decreto legislativo costituisce attuazione dell'articolo 21 della legge delega n. 111 del 2023 che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, uniformandosi ai principi e ai criteri direttivi in essa indicati.

In tale ottica, le disposizioni vigenti in materia IVA contenute, *in primis*, nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e nel decreto-legge n. 331 del 1993 sono trasfuse senza modificarne la formulazione (a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative nel settore di riferimento o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell'ordinamento, ivi comprese quelle inserite nei testi unici di cui alla delega in esame).

Dal punto di vista della tecnica di redazione, gli argomenti inseriti nel testo unico IVA sono ordinati, in linea di principio, sulla base del sommario della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, al fine di adottare una sistematizzazione dei singoli temi coerentemente alla disciplina unionale. In particolare, il testo unico razionalizza le disposizioni contenute nel d.P.R. n. 633 del 1972 e nel decreto-legge n. 331 del 1993, che disciplinano rispettivamente le operazioni nazionali e intraunionali, coerentemente alla sistematizzazione della direttiva 2006/112/UE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto.

In una logica di coerenza con la *ratio* di organizzare le disposizioni per settori omogenei, alcuni profili disciplinati nel d.P.R. n. 633 del 1972 (in particolare, "Accertamento") non hanno trovato collocazione nel presente testo unico.

Il decreto legislativo si compone di 18 Titoli e di 4 Allegati (Tabelle da A a D): il Titolo I riguarda l'Oggetto e ambito di applicazione (articolo 1), il Titolo II riguarda l'Ambito territoriale di applicazione (articolo 2), il Titolo III riguarda i Soggetti passivi (articoli 3 e 4), il Titolo IV riguarda le Operazioni imponibili (articoli da 5 a 14), il Titolo V riguarda il Luogo delle operazioni imponibili (articoli da 15 a 23), il Titolo VI riguarda il Fatto generatore ed esigibilità dell'imposta (articoli da 24 a 26), il Titolo VII riguarda la Base imponibile (articoli da 27 a 33), il Titolo VIII riguarda le Aliquote (articoli da 34 a 36), il Titolo IX riguarda Esenzioni e non imponibilità (articoli da 37 a 54), il Titolo X riguarda Rivalsa e detrazione (articoli da 55 a 61), il Titolo XI riguarda il Volume d'affari (articoli 62 e 63), il Titolo XII riguarda gli Obblighi dei soggetti passivi (articoli da 64 a 108), il Titolo XIII riguarda la Riscossione (articoli da 109 a 113), il Titolo XIV riguarda i Rimborsi (articoli da 114 a 120), il Titolo XV riguarda il Gruppo IVA (articoli da 121 a 131), il Titolo XVI riguarda i Regimi speciali (articoli da 132 a 156), il Titolo XVII riguarda i Regimi di franchigia (articoli da 157 a 167) e il Titolo XVIII contiene le Disposizioni di coordinamento finale (articoli da 168 a 171).

Le disposizioni contenute nel testo unico si applicano a decorrere **dal 1° gennaio 2027** (articolo 171).

Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo ([A.G.293](#), di seguito il [link](#) alle relative relazioni ed ai pareri espressi dalla Commissione VI della [Camera dei Deputati](#) e dalla 6ª Commissione del [Senato della Repubblica](#)) si veda il relativo [dossier di documentazione](#).

Decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi

Il [decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117](#), riguardante le disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, ha carattere compilativo e persegue le seguenti finalità: (i) di una puntuale individuazione delle norme vigenti in materia di imposte sui redditi, organizzandole per settori omogenei; (ii) di coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica; (iii) nonché di abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Il decreto legislativo costituisce attuazione dell'articolo 21 della legge delega n. 111 del 2023 che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, uniformandosi ai principi e ai criteri direttivi in essa indicati.

A tal fine, le disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR, di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, sono state trasfuse nel nuovo testo unico senza modificarne la formulazione. La relazione illustrativa precisa, tuttavia, che ciò è avvenuto "a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative nel settore di riferimento o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell'ordinamento, ivi comprese quelle inserite nei testi unici di cui alla delega in esame".

In particolare, il nuovo testo unico tiene conto di alcune delle recenti modifiche al TUIR apportate ad opera, tra gli altri, dei seguenti decreti legislativi emanati in attuazione della medesima legge delega di riforma fiscale: (a) decreto legislativo n. 216 del 2023; (b) decreto legislativo n. 192 del 2024; (c) decreto legislativo n. 186 del 2025; (d) decreto legislativo n. 192 del 2025.

Il decreto legislativo si compone di 377 articoli suddivisi in 4 Parti, a loro volta suddivise in Titoli, Capi e Sezioni, e di 9 Allegati (Allegati da A a I). Nello specifico, la Parte I riguarda il Regime ordinario ed è articolata in 4 Titoli concernenti l'Imposta sul reddito delle persone fisiche (Titolo I - articoli da 1 a 80), l'Imposta sul reddito delle società (Titolo II - articoli da 81 a 159), Le disposizioni comuni (Titolo III - articoli da 160 a 182) e le Disposizioni relative ai rapporti internazionali (Titolo IV - articoli da 183 a 200); la Parte II riguarda il Regime speciale ed è articolata in 3 Titoli concernenti le Disposizioni speciali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Titolo I - articoli da 201 a 247), le Disposizioni speciali ai fini dell'imposta sul reddito delle società (Titolo II - articoli da 248 a 286), le Disposizioni speciali comuni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società (Titolo III - articoli da 287 a 307); la Parte III riguarda l'Imposizione minima globale ed è articolata in un solo Titolo concernente le Disposizioni generali (Titolo I - articoli da 308 a 360); la Parte IV riguarda le Disposizioni varie, transitorie e finali ed è articolata in un solo Titolo (Titolo I - articoli da 361 a 377).

Le disposizioni contenute nel testo unico si applicano a decorrere **dal 1° gennaio 2027** (articolo 377).

Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo ([A.G. 398](#), di seguito il [link](#) alle relative relazioni ed ai pareri espressi dalla Commissione VI della [Camera dei Deputati](#) e dalla 6ª Commissione del [Senato della Repubblica](#)) si veda il relativo [dossier di documentazione](#).

Decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento

Il [decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141](#), riguardante le disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, ha carattere compilativo e persegue le seguenti finalità: (i) di una puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore; (ii) di coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica; (iii) nonché di abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Il decreto legislativo costituisce attuazione dell'articolo 21 della legge delega n. 111 del 2023 che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, uniformandosi ai principi e ai criteri direttivi in essa indicati.

Attualmente, la materia degli adempimenti e dell'accertamento è disciplinata da fonti diverse, anche da disposizioni contenute in regolamenti governativi emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Pertanto, la finalità del Testo unico in esame consiste nella puntuale ricognizione delle norme vigenti, organizzandole in funzione dell'area tematica e tenendo conto delle scelte compiute dal legislatore delegato mediante l'adozione dei decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli da 1 a 20 della citata legge n. 111 del 2023.

Il decreto legislativo si compone di 368 articoli suddivisi in 3 Parti, a loro volta suddivise in Titoli, Capi e Sezioni. Nello specifico, la Parte I riguarda gli Adempimenti, comunicazioni e dichiarazioni ed è articolata in 3 Titoli concernenti gli Adempimenti (Titolo I - articoli da 1 a 48), le Comunicazioni (Titolo II - articoli da 49 a

51) e le Dichiarazioni (Titolo III - articoli da 52 a 88); la Parte II riguarda la Collaborazione, controlli e accertamento ed è articolata in 3 Titoli concernenti la Collaborazione (Titolo I - articoli da 89 a 150), i Poteri e attribuzioni degli Uffici (Titolo II - articoli da 151 a 241) ed i Controlli e accertamento (Titolo III - articoli da 242 a 363); la Parte III riguarda le Disposizioni transitorie e finali ed è articolata in un solo titolo (Titolo I - articoli da 364 a 368).

Le disposizioni contenute nel testo unico si applicano a decorrere **dal 1° gennaio 2027** (articolo 368).

Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo ([A.G. 414](#), di seguito il [link](#) alle relative relazioni ed ai pareri espressi dalla Commissione VI della [Camera dei Deputati](#) e dalla 6^a Commissione del [Senato della Repubblica](#)) si veda il relativo [dossier di documentazione](#).